

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

18 aprile 2012

FOCUS

1. Spesometro 2011 da spedire entro il prossimo 30 aprile 2012 con proroga per gli operatori finanziari
2. Confermate le agevolazioni per le imprese di autotrasporto per il 2012
3. Rateazione debiti tributari
4. Nuovo modello F24 Accise e IMU
5. Prime analisi sulla riforma del lavoro

NOTIZIE FLASH

AGEVOLAZIONI

- Contributi: Aiuti alle imprese che esportano, prorogato "Export banca"
- Contributi: Pubblicato il bando per le "Botteghe dei Mestieri"

FISCO E CONTRIBUENTI

- Falsi rimborsi, attenzione alle truffe

IMMOBILI

- Tributi locali: Imu 2012, in Gazzetta il decreto con i coefficienti per determinare il valore dei fabbricati

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Regime Iva della cessione di impianti radiotelevisivi
- Servizi in ambito sanitario, precisazioni sull'esenzione Iva
- Le agevolazioni sui mutui a lungo termine si applicano anche alla cessione del credito

PREVIDENZA

- Durc irregolare negli appalti, precisazioni dell'Inps sull'intervento sostitutivo
- Cure termali in regime di assicurazione obbligatoria, domande entro il 31 ottobre
- Congedo di maternità, domande online per le iscritte alla gestione separata
- Iscritti alla gestione separata, online le domande di malattia e degenza ospedaliera
- Artigiani e commercianti, disponibile il Cassetto Previdenziale

PROCESSO TRIBUTARIO

- Contenzioso tributario: Controversie sugli atti della riscossione, istruzioni alle Direzioni regionali e provinciali

SPESOMETRO 2011 DA SPEDIRE ENTRO IL PROSSIMO 30 APRILE 2012 CON PROROGA PER GLI OPERATORI FINANZIARI

Art. 21 del D.L. n. 78 del 2010 - Comunicato Stampa 5 aprile 2012 – Provvedimento 13 aprile 2012

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro), relative all'anno 2011, dovrà essere utilizzato il tracciato record già disponibile sul sito internet dell'Agenzia Entrate.

La comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2012. Il software di trasmissione è stato modificato consentendo l'invio anche di operazioni d'importo inferiore alla soglia stabilita (3.000 euro).

Con Provvedimento del 13 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli **operatori finanziari** dovranno comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.600 euro, pagate dai consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate, effettuate nel periodo dal 6 luglio al 31 dicembre del 2011, entro il 15 ottobre 2012, anziché entro il prossimo 30 aprile. **Attenzione: la proroga riguarda esclusivamente gli operatori finanziari.**

L'elenco clienti fornitori previsto dal D.L. 16/2012 entrerà in vigore soltanto dal prossimo anno (2012 da inviare nel 2013).

CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER IL 2012

L'Agenzia Entrate ha comunicato che sono state prorogate anche per l'anno in corso le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori valide per il triennio 2008-2011.

Le imprese di autotrasporto merci sia conto terzi sia conto proprio possono recuperare (con compensazione in F24) le somme versate nel 2011 come contributo SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. La somma massima recuperabile nel 2012 per ciascun veicolo è pari a 300 euro.

Anche per quest'anno è contemplata una deduzione forfettaria di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa. La misura di tale deduzione è pari a 56 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti e di 92 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito. È inoltre prevista una deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore nel comune sede dell'impresa, pari al 35% di quella spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione, o regioni, confinante (pari a 56 euro).

RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Il decreto "Salva Italia" e il D.L. n. 16/2012 hanno previsto modifiche per facilitare al contribuente la rateazione di alcuni debiti tributari. Anche Equitalia, concessionario della riscossione, con la direttiva n. 7/2012 ha previsto alcune "facilitazioni".

Con comunicato stampa del 27 marzo 2012, la stessa Equitalia ha riassunto le recenti novità:

- proroga dei termini per beneficiare della rateizzazione: in conseguenza del peggioramento della propria situazione economica, il contribuente potrà richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a sei anni (72 mesi), purché non sia intervenuta decadenza;
- insieme alla proroga, sarà possibile chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno;
- aumento da 5.000 a 20.000 euro del limite per ottenere la rateizzazione senza dover presentare la documentazione a riprova della propria situazione disagiata. È sufficiente la sola richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica;
- per quanto riguarda la rateizzazione dei debiti che riguardano le società, l'Indice Alfa non va più esaminato al fine di valutare l'accesso alla rateazione, ma solo come parametro per la determinazione delle rate da concedere;
- accesso a un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
- accesso alla dilazione per momentanea difficoltà, anche per il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, nonostante la ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- blocco dell'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore a seguito dell'istanza di rateazione, salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione;
- decadenza dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di rate consecutive (non più di due rate, avvenuto anche a distanza di anni).

NUOVO MODELLO F24 ACCISE E IMU

Dal 10 aprile 2012 è disponibile online, sul sito delle Entrate, il nuovo modello F24 Accise. Nella sezione "accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" compaiono i campi "codice ufficio", "codice atto" e "rateazione". Il modello dovrà essere usato anche nel caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni o atto di contestazione delle sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale ed altri istituti deflativi del contenzioso.

Il 12 aprile 2012 l'Agenzia delle Entrate ha anche approvato le modifiche ai modelli "F24" ed "F24 Accise" per adeguarli al versamento dell'IMU. La modifica dei modelli ha riguardato la sezione riservata all'ICI e altri tributi locali, nella quale il riferimento "IMU" ha sostituito l'"ICI" e la dicitura "detrazione" ha sostituito la precedente "detrazione ICI abitazione principale". I nuovi codici tributo saranno attivi dal 18 giugno 2012, tuttavia i modelli disponibili in versione cartacea nella precedente versione potranno essere utilizzati fino al prossimo 31 maggio 2013.

PRIME ANALISI SULLA RIFORMA DEL LAVORO

*Ministero del Lavoro, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita,
5 aprile 2012*

Il disegno di legge mira a valorizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a contrastare la cosiddetta "flessibilità cattiva". Il capo II contiene tutti gli articoli dedicati alla riforma delle tipologie contrattuali.

Art. 3 Contratti a tempo determinato: aumenta il costo contributivo (+1,4%) destinato al finanziamento dell'assicurazione sociale per l'impiego; viene poi proposto l'ampliamento dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro a 60 giorni in caso di contratto inferiore a 6 mesi ovvero a 90 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi, il prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza (fino a 50 giorni) e l'abolizione della specificazione della causale giustificativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo) per i contratti di durata inferiore a 6 mesi. Inoltre, il computo dei periodi di lavoro somministrato tra lavoratore e stesso datore di lavoro rientreranno nel calcolo del periodo massimo di 36 mesi, oltre il quale il contratto dovrà poi essere necessariamente trasformato a tempo indeterminato.

Art. 7 Lavoro intermittente: è previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva in occasione di ogni chiamata; viene, altresì, disposta l'abrogazione dell'articolo secondo cui il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni ovvero con più di 45 anni d'età.

Art. 8 Lavoro a progetto: per limitare gli abusi di tale contratto è prevista una definizione più stringente del progetto, la limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto, la presunzione di lavoro subordinato nel caso in cui l'attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella degli altri dipendenti.

Art. 9 Regime di lavoro autonomo: presunzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel caso in cui il titolare di partita Iva renda una prestazione superiore a 6 mesi, abbia una postazione di lavoro presso il committente e il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore da parte del medesimo committente superi il 75%.

Art. 11 Lavoro occasionale accessorio (voucher): vengono ridefiniti i limiti dell'importo del compenso che non potrà superare i 5.000 euro nell'anno solare con riferimento alla totalità dei committenti, dai quali sono esclusi imprenditori commerciali o professionisti; l'aliquota previdenziale (oggi del 13%) verrà adeguata a quella prevista per i contribuenti iscritti alla gestione separata; i compensi percepiti potranno rilevare per gli extracomunitari ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

AGEVOLAZIONI

CONTRIBUTI: AIUTI ALLE IMPRESE CHE ESPORTANO, PROROGATO "EXPORT BANCA" - Comunicato Stampa 11 aprile 2012

(Abi)

Abi, Cassa depositi e prestiti, Sace e Simest hanno firmato un accordo per sostenere finanziariamente le imprese esportatrici italiane, che prevede tra l'altro la proroga di un anno, fino al 6 aprile 2013, della Convenzione "Export banca".

CONTRIBUTI: PUBBLICATO IL BANDO PER LE "BOTTEGHE DEI MESTIERI" - Comunicato Stampa 4 aprile 2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Nell'ambito del Programma AMVA, promosso dal Ministero del Welfare, è stato pubblicato l'avviso pubblico destinato alle aziende per l'avvio delle "Botteghe di Mestiere" e ai giovani per la formazione nei mestieri a vocazione tradizionale. I tirocinanti avranno diritto a una borsa di tirocinio di 500 euro al mese per un massimo di complessivi 3.000 euro. Le domande di partecipazione al bando - il cui testo è consultabile sul sito di Italia Lavoro - dovranno essere presentate entro il 1° giugno 2012.

FISCO E CONTRIBUENTI

FALSI RIMBORSI, ATTENZIONE ALLE TRUFFE - Comunicato Stampa 13 aprile 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Sono in atto tentativi di truffa a danno di privati cittadini, ai quali soggetti non autorizzati, qualificandosi come dipendenti della Ragioneria Generale dello Stato, chiedono dati personali al fine di procedere a rimborsi inesistenti. Al riguardo l'Amministrazione invita i destinatari di tali truffe a segnalarle alla Guardia di Finanza (telefonando al 117) o alle forze dell'ordine.

IMMOBILI

TRIBUTI LOCALI: IMU 2012, IN GAZZETTA IL DECRETO CON I COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL VALORE DEI FABBRICATI - D.Dirett. 5 aprile 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le nuove misure dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati ai fini dell'Imu per il 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Si ricorda che l'Imu è stata introdotta dall'art. 13 del decreto "Salva Italia" (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

REGIME IVA DELLA CESSIONE DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI - Risoluzione 10 aprile 2012, n. 33/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette della cessione di impianti radiotelevisivi, alla luce delle novità introdotte dall'art. 40, comma 9-bis, del decreto "Salva Italia" (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) il quale con effetto dal 28 dicembre 2011 ha integrato l'art. 27 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione). In particolare, la cessione delle attrezzature unitamente ad altre risorse (come frequenze, marchi e brevetti) configura una cessione di azienda o di ramo d'azienda, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, mentre il trasferimento delle sole "attrezzature" configura una cessione di beni, rilevante ai fini Iva.

SERVIZI IN AMBITO SANITARIO, PRECISAZIONI SULL'ESENZIONE IVA - Risoluzione 3 aprile 2012, n. 30/E

(Agenzia delle Entrate)

In materia di esenzione da Iva, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le società cooperative costituite tra soggetti esercenti attività sanitaria, al fine di fornire al socio professionista i

servizi che consentono o facilitano l'attività sanitaria da lui prestata.

IMPOSTE INDIRETTE: LE AGEVOLAZIONI SUI MUTUI A LUNGO TERMINE SI APPLICANO ANCHE ALLA CESSIONE DEL CREDITO - Risoluzione 3 aprile 2012, n. 29/E *(Agenzia delle Entrate)*

Nell'ambito di applicazione dell'agevolazione stabilita dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 rientrano, oltre alle operazioni di finanziamento intese in senso stretto, anche gli altri atti comunque inerenti al contratto di finanziamento, compresi quelli volti all'esecuzione, modificazione ed estinzione del prestito (Risoluzioni Ministero Finanze 18 aprile 1988, n. 310273 e 4 aprile 1989, n. 310932). Rientrano inoltre anche le prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate. Ne consegue che la norma richiamata si applica anche alla cessione del credito a garanzia del rimborso delle somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca, pur trattandosi di un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica (in senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 5 febbraio 2009, n. 2734).

PREVIDENZA

DURC IRREGOLARE NEGLI APPALTI, PRECISAZIONI DELL'INPS SULL'INTERVENTO SOSTITUTIVO - Circolare 13 aprile 2012, n. 54

(Inps)

Ad integrazione della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 febbraio 2012, n. 3, l'Inps fornisce chiarimenti su taluni aspetti conseguenti all'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Tale norma ha introdotto nella disciplina sugli appalti l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in presenza di un inadempimento (accertato attraverso il Durc) agli obblighi contributivi da parte dell'esecutore e del subappaltatore. Pertanto in caso di irregolarità del Durc l'importo corrispondente alle inadempienze accertate (riferibili all'esecutore o al subappaltatore) viene trattenuto dal certificato di pagamento e versato direttamente ad Inps, Inail e, per le imprese edili, anche alle Casse edili.

CURE TERMALI IN REGIME DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE - Messaggio 13 aprile 2012, n. 6462

(Inps)

Possono essere attivate le procedure necessarie per l'effettuazione delle visite mediche finalizzate alla concessione delle cure termali per il 2012, attraverso le strutture convenzionate; a tal fine l'Inps ricorda che le domande di prestazione termale dovranno essere presentate - esclusivamente in via telematica - nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre dell'anno in cui si chiede la prestazione stessa.

CONGEDO DI MATERNITÀ, DOMANDE ONLINE PER LE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA - Circolare 6 aprile 2012, n. 53

(Inps)

A decorrere dal 1° aprile 2012, le domande di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 devono essere presentate attraverso web, patronati oppure contact-center (numero verde 803.164). È peraltro previsto un periodo transitorio fino al 30 aprile 2012, durante il quale sono considerate presentate validamente anche le domande inviate secondo i canali tradizionali.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, ONLINE LE DOMANDE DI MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA - Circolare 6 aprile 2012, n. 52

(Inps)

Dal 1° aprile 2012 le domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 devono essere presentate in via telematica, attraverso il canale web, i patronati o l'apposito contact center (numero verde 803164). È comunque previsto un periodo transitorio fino al 30 aprile durante il quale sono ammessi i canali tradizionali.

ARTIGIANI E COMMERCianti, DISPONIBILE IL CASSETTO PREVIDENZIALE - Messaggio 2 aprile 2012, n. 5769

(Inps)

L'Inps ha avviato la nuova funzionalità Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, creato per fornire in tempo reale la situazione inerente alla propria posizione assicurativa e previdenziale. Il servizio permette anche di stampare gli F24 relativi ai contributi dovuti: a questo proposito, a partire dal pagamento della prima rata per il 2012, con scadenza

16 maggio 2012, non saranno più inviati i modelli F24 ma la sola lettera informativa con le avvertenze.

PROCESSO TRIBUTARIO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: CONTROVERSIE SUGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE, ISTRUZIONI ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - Circolare 12 aprile 2012, n. 12/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni alle Direzioni regionali e provinciali e al Centro operativo di Pescara in merito alla gestione delle controversie riguardanti gli atti della riscossione. Viene innanzitutto chiarito che avverso tali atti i ricorsi devono essere proposti contro l'Ufficio dell'Agenzia in caso di contestazioni inerenti alla legittimità della pretesa, e contro l'agente della riscossione se si contestano vizi dell'attività di quest'ufficio, cioè per motivi che riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo (ad esempio, vizi relativi alla formazione della cartella, errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento, come affermato nella Circolare Agenzia Entrate 6 marzo 2008, n. 16/E, punto 6). Se vengono impugnati atti dell'agente della riscossione diversi dalla cartella (come l'iscrizione di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati), legittimato passivo è sempre l'agente della riscossione, ad eccezione dei casi in cui nei motivi di ricorso venga contestata la mancata notifica degli atti "presupposti" o la legittimità della pretesa tributaria.